

I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN ABRUZZO E MOLISE



Statuto dell'Associazione

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

“I Borghi più Belli d'Italia in ABRUZZO e MOLISE”

Viene costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata

“I Borghi più Belli d'Italia in ABRUZZO e MOLISE”,

con sede legale in MUNICIPIO DI ABBATEGGIO
via Roma n. 8 – Abbatteggio (PE)

retta dal seguente

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e componenti

È costituito, nella forma di Associazione non lucrativa, il circuito dei “Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise”.

L'Associazione è costituita dai soci ordinari ovvero dai Comuni che, nella Regione Abruzzo e nella Regione Molise hanno ottenuto la qualifica di uno de “I Borghi Più Belli d'Italia” e dai soci sostenitori.

Tale qualifica costituisce titolo ed è condizione indispensabile per l'ammissione e la permanenza del Comune all'interno dell'Associazione.

Ciascuno dei soci ordinari è rappresentato dal Sindaco o suo delegato.

L'associazione, tramite decisione della maggioranza dei soci ordinari, può autorizzare l'adesione a essa, in qualità di soci sostenitori, a Enti pubblici, Associazioni o Enti non lucrativi e soggetti privati, che intendano contribuire ai fini dell'associazione stessa e che non siano concorrenti o contrastino con le finalità dell'Associazione Nazionale “ I Borghi Più Belli d'Italia”.

I Soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in MUNICIPIO DI ABBATEGGIO via Roma n. 8, Abbatteggio

Art. 3 – Scopi

- Attuare le finalità perseguite dallo Statuto de “I Borghi Più Belli d'Italia” che, in allegato, forma parte integrante del presente statuto;
- Creare un sistema regionale dedicato a iniziative di valorizzazione anche attraverso il coordinamento di singole azioni di riqualificazione dei borghi;

- Valorizzare il patrimonio storico e culturale rappresentato dal circuito dei borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise, facendo leva sulle caratteristiche uniche e peculiari proprie di ciascun suo componente;
- Presentare alle Istituzioni pubbliche, e *in primis* alle Regioni di riferimento e al Ministero competente, in maniera coordinata e unitaria, le istanze e le problematiche delle singole Amministrazioni comunali in materia di salvaguardia, tutela e valorizzazione dei borghi;
- favorire l'aumento dei flussi turistici in ambito regionale, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo dei sistemi turistici locali, e del relativo indotto;
- diffondere una maggiore consapevolezza presso i turisti, i cittadini e gli stessi Amministratori pubblici, in ordine all'inestimabile valore culturale connesso al patrimonio storico rappresentato dai borghi e dal crescente valore aggiunto rappresentato dalla loro messa in rete;
- rafforzare e qualificare in modo considerevole l'offerta culturale in Abruzzo e Molise mediante una sapiente opera di gestione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico detenuto dai Comuni soci;
- aumentare la visibilità a livello nazionale ed internazionale del circuito regionale, in sinergia con le azioni condotte dalla Associazione nazionale a tale titolo;
- favorire lo scambio di buone pratiche e il dialogo sia internamente alla rete, che nei confronti di altre realtà e sistemi turistici in Italia e all'estero (quali, a titolo di esempio, le realtà aderenti a "Les plus beaux villages de la terre");
- generare, in ultima analisi, benefici che dimostrino, alle Istituzioni, il notevole valore aggiunto derivante dalla stabile messa in rete dei borghi, rispetto alle azioni svolte delle sue singole componenti.

Art. 4 – Attività

L'Associazione organizza e realizza le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità statutarie enunciate all'art. 3. In particolare, la propria attività è diretta a:

- proporre e realizzare progetti e interventi di valorizzazione dei borghi aderenti al circuito;
- proporre e realizzare iniziative associate fra i borghi del circuito;
- dare impulso a iniziative relative ai singoli borghi del circuito tendenti a qualificare e ampliare l'offerta turistico - culturale dell'intero territorio abruzzese e molisano;
- elaborare un calendario/programma comune e coordinato delle iniziative;
- realizzare attività di valorizzazione e promozione del circuito dei borghi in collaborazione e partnership con altri Enti di omologa natura ed organismi analoghi di altri Stati europei e/o internazionali;
- fornire opportunità di formazione per il personale addetto alla gestione dei beni culturali dei borghi e per gli operatori turistici del territorio di ciascun borgo.

Art. 5 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario/Tesoriere.

Art. 6 – L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è data dai Sindaci o loro delegati.

L'assemblea dei soci delibera in ordine a:

- bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina il Presidente;
- nomina, revoca e definisce le responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina del Segretario/Tesoriere e determinazione dell'eventuale emolumento;

- ammissione ed espulsione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma annuale dell'attività;
- modifiche statutarie e dell'Atto costitutivo;
- regolamento interno, indirizzi e linee generali dell'Associazione;
- determinazione delle quote associative;
- eventuale trasferimento della sede legale;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- quant'altro riservato alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' richiesta la presenza della maggioranza dei soci ordinari per l'adozione delle seguenti decisioni:

- approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale dell'attività;
- modifiche statutarie e dell'Atto costitutivo;
- determinazione delle quote associative annuali;
- ammissione ed espulsione dei soci sostenitori.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

I membri dell'Associazione prestano la loro attività o collaborazione a titolo gratuito; essi decadono dal loro incarico allo scadere del mandato dell'Amministrazione che li ha designati, restando in carica solo fino alla nomina del nuovo rappresentante.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza con comunicazione scritta (via e-mail, P.E.C. o lettera) contemporaneamente inviata a ciascun socio ordinario e sostenitore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogniqualvolta occorra per iniziativa del presidente o per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (se designato).

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci ordinari. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote dell'anno precedente; ogni socio ordinario può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio ordinario, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega. Le decisioni delle Assemblee sono valide, se adottate a maggioranza assoluta dei voti, espressi in forma palese per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, fatta salva la risoluzione di scioglimento dell'Associazione, per la quale necessita il voto favorevole dei 2/3 dei soci ordinari.

Delle sedute dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si redige il pertinente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere, che prevede a trascriverlo in apposito libro; ogni membro dell'Associazione ha diritto a ottenere copia dei verbali assembleari.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea regolarmente costituita e approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9). I suoi membri, eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili. Del Consiglio Direttivo possono far parte, senza diritto di voto, i soci sostenitori nella misura di 1/3 rispetto ai soci ordinari.

Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri in carica, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 8 – Presidente

L'Assemblea elegge alla carica di Presidente un sindaco o il delegato di un sindaco di un Comune associato.

Il Presidente, resta in carica cinque (5) anni, presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita le funzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente nominato può designare un Vice Presidente, tra i rappresentanti o i delegati degli Enti associati.

In presenza di risorse capienti, il Presidente, per tutte le attività che gli competono, può costituire, previa approvazione del Consiglio Direttivo, un proprio ufficio di staff.

Art. 9 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei membri dell'assemblea, su indicazione di una terna di nominativi indicati dal Presidente.

Al Segretario/Tesoriere spetta la gestione ordinaria nonché gli adempimenti tecnici e organizzativi legati all'attività dell'associazione. In particolare, il Segretario/Tesoriere:

- mette in atto gli indirizzi e le strategie individuate dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- propone, all'Assemblea, le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 3;
- cura tecnicamente ed esegue le attività decise dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- predispone i progetti promozionali, i piani di marketing e i programmi di sviluppo da sottoporre all'Assemblea;
- compie tutto quanto è utile e necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione nel suo complesso;
- collabora attivamente con il Presidente per lo svolgimento delle sue attività.

In presenza di risorse capienti, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, se nominato, può prevedere un compenso per le attività svolte dal Segretario/Tesoriere.

Art. 10 – Entrate e aspetti patrimoniali

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dai soci;
- da eventuali contributi straordinari versati dai soci;
- da contributi di Enti pubblici e privati e di privati cittadini nonché da Fondi Comunitari Europei,
- da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Assemblea dei soci determina ogni anno l'importo della quota associativa di spettanza dei soci ordinari e della quota minima dei soci sostenitori. Sono ammesse quote diversificate secondo criteri oggettivi e approvati dall'Assemblea. Tali determinazioni impegnano i Comuni soci a prevedere la quota associativa nel proprio bilancio.

In sede di adesione all'Associazione "I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise" si applica integralmente quanto previsto all'art. 13 dello Statuto dell'Associazione Nazionale per la parte normativa; per quanto riguarda la quota da versare da ciascun Comune Socio, si stabilisce la misura del 10% della singola quota ivi prevista, e precisamente:

- | | | |
|----|---------------------|---|
| a) | fino a 250 abitanti | 40 euro |
| b) | da 251 a 1.000 ab. | 0,12 euro per abitante con un minimo di 60 euro |
| c) | da 1.001 a 3.000ab. | 132 euro |
| d) | da 3.001 a 5.000ab. | 176 euro |
| e) | da 5.001 a 7.000ab. | 220 euro |
| f) | da 7.001 e oltre | 275 euro |

PER DIVENTARE SOCIO SOSTENITORE LA QUOTA E' ANNUALE E SU BASE VOLONTARIA CON UN VERSAMENTO MINIMO DI 500,00 EURO

Il Segretario/Tesoriere è tenuto a presentare ai membri dell'Associazione il programma di iniziative previste e il relativo bilancio preventivo corredato della corrispondente copertura economico finanziaria, veritiera ed esigibile.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio si redige il bilancio consuntivo a norma di Legge. Gli eventuali utili di bilancio e gli avanzi di amministrazione saranno totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione. Si fa espresso divieto di distribuire fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per Legge.

Art. 11 – Facoltà di recesso

Ciascun membro può recedere dall'Associazione in qualunque tempo dandone comunicazione scritta al Presidente. Il recesso decorrerà in ogni caso dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il recedente non ha diritto a rimborso alcuno ed ha comunque l'obbligo di mantenere gli impegni, anche economici, precedentemente concordati sino alla loro scadenza naturale.

Art. 12 – Scioglimento

L'Associazione si scioglierà non appena conseguite le proprie finalità ed eseguiti gli scopi di cui all'art. 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2050, salvo diversa determinazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ordinari. I beni e le somme che residuano in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, devono essere devoluti a Organizzazioni similari non lucrative.

Art. 13 – Foro competente

Ogni controversia, non risolvibile in via amm. va, inerente il presente Statuto o l'attività dell'Associazione viene demandata a un collegio di conciliazione composto da tre sindaci dei Comuni, anche non associati: uno designato dal Presidente dell'Associazione, uno nominato dalla parte di corrente e un terzo, con funzione di Presidente del collegio, individuato d'intesa. In caso di disaccordo sulla nomina di quest'ultimo, a cura dell'Associazione verrà fatta richiesta al Presidente del Tribunale di Pescara.

Art. 14 – Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle Leggi in materia di Associazioni volontarie senza scopo di lucro.